

Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 167 del 12/06/2002

Deliberazione n. 167 del 12/06/2002 legge 109/94 Articoli 17 - Codici 17.2.1

Le società di ingegneria di cui all'art. 17, co. 6, lettera b), della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m. possono dimostrare, per un periodo di tre anni dalla loro costituzione, il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi anche avvalendosi dei requisiti precedentemente maturati dal direttore tecnico, dal professionista dirigente e dal collaboratore coordinato e continuativo; pertanto, nel caso di fusione di uno studio associato ad una società di capitali al fine della costituzione di una società di ingegneria, occorre far riferimento alle figure professionali sopra indicate, non potendosi ritenere acquisibili i requisiti posseduti dalla società conferente in quanto tali.